



Sre
Service srl

ANTIRICICLAGGIO

2025

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il punto di riferimento della normativa antiriciclaggio è il D. Lgs n. 231 del 2007, contenente disposizioni in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento delle attività terroristiche.

Dalla sua emanazione, il testo normativo ha subito continue modifiche, in dipendenza delle novità normative di matrice europea e, dunque, della necessità di recepire, di tempo in tempo, le direttive adottate dal legislatore UE in materia antiriciclaggio. Da ultimo, il D. Lgs. n. 231 del 2007 è stato modificato per effetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 125 del 4 ottobre 2019, emanate in recepimento della Direttiva (UE) 2018/843 (cd. V direttiva antiriciclaggio), che a sua volta modifica la Direttiva (UE) 2015/849.

OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

Le imprese che svolgono attività di recupero crediti, in presenza di licenza ex art. 115 TULPS, sono tenute al rispetto degli obblighi antiriciclaggio.

I principali obblighi antiriciclaggio sono costituiti da:

- obbligo di analisi a valutazione dei rischi di riciclaggio, per cui i soggetti obbligati adottano procedure oggettive per l'analisi e la valutazione documentata dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tenendo conto dei fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti;
- obbligo di adozione di procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio e di formazione del personale, per cui i soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. I soggetti obbligati adottano misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni delle norme in materia di antiriciclaggio, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare;
- obbligo di adeguata verifica della clientela, per cui i soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale: a) in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale; b) in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro; in ogni caso, a) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; b) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione;
- obbligo di conservazione, per cui i soggetti obbligati conservano i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente. Per tali finalità, i soggetti obbligati conservano copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni;

- obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, per cui i soggetti obbligati prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- obbligo di astensione, per cui i soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF;
- obbligo di comunicazione, per cui gli organi di controllo dei soggetti obbligati sono tenuti a: a) comunicare, senza ritardo, al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni; b) comunicare, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore e alle amministrazioni e organismi interessati, in ragione delle rispettive attribuzioni, i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui al presente Titolo e delle relative disposizioni attuative, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;
- obbligo di comunicazioni oggettive, per cui i soggetti obbligati trasmettono alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore: È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. I pagamenti suddivisi in più tranches, effettuati in momenti diversi, sono considerati un'unica operazione se l'importo complessivo supera i 5.000 euro e riguardano lo stesso rapporto economico;
- divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia: l'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia nonché l'emissione di prodotti di moneta elettronica anonimi è vietata.